

Disegno di legge

Interventi a favore dello scialpinismo, dell'escursionismo invernale e con racchette da neve e dello slittino su fondo naturale: modificazioni della legge provinciale sugli impianti a fune, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla [legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7](#) (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

Art. 1

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento di esecuzione stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie in cui sono classificate le piste, compresi i tracciati riservati agli sci alpinisti e agli escursionisti - anche non muniti di racchette da neve -, che sono realizzati utilizzando preferibilmente la viabilità forestale."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

*"Art. 50 bis
Pratica dello scialpinismo*

1. Fra due ore prima dell'alba e l'ora di apertura degli impianti è consentita la risalita delle piste da discesa con attrezzatura da scialpinismo. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può imporre divieti temporanei quando sono necessari interventi di manutenzione delle piste.

2. Dopo la chiusura degli impianti di risalita e fino alle ore ventiquattro è consentita la risalita delle piste con attrezzatura da scialpinismo. In alternativa, nei medesimi orari, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista riserva spazi segnalati alla risalita con attrezzatura da scialpinismo, nel complesso delle piste cui si riferiscono le sue autorizzazioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Quando ci sono più titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste collegate il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di applicazione di questo comma in modo da coordinare l'offerta destinata agli scialpinisti.

3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista può riservare spazi appositamente segnalati alla risalita con attrezzatura da scialpinismo durante l'orario di apertura degli impianti.

4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di piste, tranne quelle servite da linee funiviarie di dimensioni limitate, individua e segnala almeno un percorso per la pratica dello scialpinismo che permetta di immettersi nelle piste, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Quando ci sono più titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste collegate il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di applicazione di questo comma in modo da

coordinare l'offerta destinata agli scialpinisti.

5. La presenza di percorsi per la pratica dello scialpinismo è segnalata presso gli impianti di risalita e lungo le piste con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

6. Il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle piste è subordinato all'osservanza di quest'articolo.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 50 ter nella legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo l'articolo 50 bis della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

“Art. 50 ter Pratica dello slittino

1. La Provincia promuove la conoscenza e la diffusione della pratica dello slittino su fondo naturale favorendo l'individuazione di percorsi dedicati, che utilizzino preferibilmente le strade forestali non aperte al transito di veicoli.

2. La Giunta provinciale adotta, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale, le linee guida per stabilire le modalità per la pratica dello slittino su fondo naturale e per la segnaletica da adottare, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.

Art. 4

Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"1 bis. L'escursionista munito di racchette da neve e lo sciatore che pratica lo scialpinismo all'interno di piste da sci e fuori dagli orari di apertura degli impianti devono utilizzare, se possibile, la parte non battuta delle piste e ridurre al minimo il loro impatto sul fondo delle piste, osservando le regole di comportamento stabilite dal regolamento di esecuzione e le prescrizioni della segnaletica.".

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. L'articolo 60 della legge provinciale sugli impianti a fune è abrogato.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla [legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7](#) (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 20 del 1993, dopo le parole: "pregio naturalistico" sono inserite le seguenti: “, oltre che lungo i percorsi per lo scialpinismo e l'escursionismo con racchette da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo naturale, individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a fune,”.

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993, dopo le parole: "pregio naturalistico" sono inserite le seguenti: ", nonché lungo i percorsi per l'escursionismo con racchette da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo naturale, individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a fune".

2. Nel comma 2 dell'articolo 16 bis della legge provinciale n. 20 del 1993 le parole: "innevati e di quelli" sono soppresse.

Art. 8

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993, dopo le parole: "di sci fuori pista" sono inserite le seguenti: ", compresi i percorsi per lo scialpinismo e l'escursionismo con racchette da neve e le piste per la pratica dello slittino su fondo naturale, individuati ai sensi della legge provinciale sugli impianti a fune,".

Art. 9

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 dopo la lettera d) sono aggiunte le lettere:

"d bis) gli itinerari scialpinistici quali tracciati che si sviluppano prevalentemente su terreno innevato, anche al di fuori dei sentieri alpini di cui alla lettera a), individuati dalla Società degli Alpinisti Tridentini e dal Collegio provinciale delle Guide alpine, che richiedono una progressione con adeguata attrezzatura sciistica e la dotazione di strumenti per l'autosoccorso, il pronto intervento e la prevenzione del pericolo da valanghe, compresi i percorsi per la pratica dello scialpinismo individuati e segnalati ai sensi dell'articolo 50 bis della legge provinciale sugli impianti a fune;

d ter) gli itinerari per l'escursionismo invernale con le racchette da neve quali tracciati che si sviluppano in parte lungo i sentieri di cui alla lettera a) ed in parte lungo gli itinerari di cui alla lettera d bis), che non necessitano di attrezzatura sciistica e di strumenti per l'autosoccorso, il pronto intervento e la prevenzione del pericolo da valanghe."

Art. 10

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: "quando gli interventi riguardano la realizzazione di percorsi o di spazi della pista riservati alla risalita degli sci alpinisti, o di tracciati escursionistici riservati agli escursionisti, anche non muniti di racchette da neve, o allo slittino su fondo naturale la misura dei contributi può essere elevata fino a un massimo di 25 punti percentuali;".

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 35 del 1988, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Per attuare l'articolo 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).